

168 Pagamento di cambiale scaduta Dlgs 14/2019 -Art. 68 (Pagamento di cambiale scaduta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 168 Pagamento di cambiale scaduta _____

Articolo vigente |red

Art. 168 Pagamento di cambiale scaduta

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 68 (Pagamento di cambiale scaduta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato d'insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

168 Pagamento di cambiale scaduta Dlgs 14/2019 -Art. 68 (Pagamento di cambiale scaduta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[168 Pagamento di cambiale scaduta Dlgs 14/2019 -Art. 68 \(Pagamento di cambiale scaduta\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 168 Pagamento di cambiale scaduta - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 68 (Pagamento di cambiale scaduta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 168 Pagamento di cambiale scaduta 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello